

NOTA INFORMATIVA 4/2026:

LEGGE DI BILANCIO-4: DIVIDENDI E PLUSVALENZE, SCATTA LA STRETTA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Dividendi: introduzione di soglie per l'esclusione dal reddito d'impresa;
2. Plusvalenze su partecipazioni: introduzione di soglie per l'accesso alla PEX;
3. Acconti 2026;
4. Profili critici delle novità.

La Legge di bilancio 2026 introduce rilevanti modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni (PEX) per le imprese, subordinando l'esclusione dal reddito (nella misura del 95% per le società di capitali) al possesso di partecipazioni pari almeno al 5% del capitale ovvero con valore fiscale non inferiore a euro 500.000.

1. Dividendi: introduzione di soglie per l'esclusione dal reddito d'impresa;

Con riferimento alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, la parziale esclusione dei dividendi dal reddito per le società di capitali e gli enti commerciali (imponibilità limitata al 5% del dividendo) e per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (imponibilità variabile dal 40% al 58,14%, a seconda dell'esercizio di produzione degli utili distribuiti), si applica solo se, al momento della percezione, la partecipazione da cui deriva il dividendo soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione al capitale almeno pari al 5%; oppure
- valore fiscale della partecipazione almeno pari a euro 500.000.

In mancanza di tali condizioni, i dividendi concorrono alla formazione del reddito per l'intero ammontare.

Ai fini della verifica della soglia minima del 5%, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno del medesimo gruppo, determinandole secondo il criterio della demoltiplicazione lungo la catena di controllo.

Ad esempio, la società A detiene direttamente il 3% del capitale della società B e, inoltre, possiede il 60% della sub-holding C, che a sua volta detiene il 4% di B. In tal caso, la partecipazione complessiva di A in B risulta pari al 5,4% ($3\% + 60\% \times 4\%$), con conseguente superamento della soglia richiesta. Ne deriva che i dividendi distribuiti da B sono assoggettati al regime ordinario di imponibilità limitata al 5% sia in capo ad A (in quanto sopra soglia considerando anche la quota indiretta), sia in capo a C (in quanto titolare di una partecipazione diretta pari al 4% ma riconducibile a un gruppo che nel complesso supera la soglia).

Quanto al requisito del valore fiscale (euro 500.000), esso va verificato con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tenendo conto anche di operazioni successive all'acquisto, quali versamenti in conto capitale, rinunce a crediti o rivalutazioni.

Resta invece immutata la disciplina applicabile alle persone fisiche non imprenditori, per le quali i dividendi continuano a essere assoggettati alla ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta.

2. Plusvalenze su partecipazioni: introduzione di soglie per l'accesso alla PEX

In relazione alla cessione di azioni o quote, di strumenti finanziari simili alle azioni e di contratti di associazione in partecipazione acquisiti o sottoscritti a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'applicazione della participation exemption (PEX) – ossia l'esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate da soggetti IRES sulla cessione di partecipazioni – è subordinata al fatto che la partecipazione complessivamente detenuta soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione al capitale non inferiore al 5%; oppure
- valore fiscale della partecipazione almeno pari a euro 500.000.

In presenza di una partecipazione "sotto soglia", la plusvalenza risulta integralmente imponibile.

Resta fermo, in ogni caso, il necessario rispetto degli ulteriori requisiti tradizionali della PEX, vale a dire: i) il possesso ininterrotto per almeno dodici mesi; ii) la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie; iii) la verifica delle condizioni soggettive e oggettive riferite alla partecipata (in particolare, residenza in Paesi non a fiscalità privilegiata ed esercizio di attività commerciale).

In via speculare, laddove una partecipazione non soddisfi i requisiti dimensionali introdotti dal nuovo art. 87 TUIR e la plusvalenza risulti pertanto imponibile, l'eventuale minusvalenza dovrebbe essere integralmente deducibile, coerentemente con il venir meno del regime di esenzione.

La disciplina transitoria introduce un criterio FIFO per individuare i titoli ceduti, in base al quale, in caso di acquisti effettuati in momenti diversi, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data meno recente. Tale regola sembra destinata a operare principalmente nei casi in cui la partecipazione risulti sotto soglia, al fine di delimitare l'ambito applicativo delle nuove limitazioni. Il FIFO transitorio deve tuttavia coordinarsi con la regola ordinaria, secondo cui il requisito dei 12 mesi di possesso va verificato applicando un criterio di tipo LIFO. Una soluzione coerente è ritenere che la disciplina transitoria possa evitare effetti retroattivi delle nuove soglie, ma non possa incidere sul rispetto del requisito temporale: pertanto, una cessione di partecipazioni sotto soglia, pur acquistate entro il 31 dicembre 2025, non può beneficiare della PEX se, applicando il criterio LIFO ordinario, non risulta maturato l'*holding period*.

3. Acconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 deve essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Ne consegue che i soggetti che, nel corso del 2025, hanno percepito dividendi o realizzato plusvalenze riferibili a partecipazioni "sotto soglia", assoggettandoli al regime di imponibilità limitata al 5% (con particolare riferimento alle società di capitali), saranno tenuti a ricalcolare l'imposta teorica 2025 considerando tali proventi integralmente imponibili, esclusivamente ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2026 secondo il metodo storico.

4. Profili critici delle novità.

Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 segnano una chiara discontinuità rispetto all'impianto in vigore dal 2003, basato sul principio di esenzione dei dividendi e delle plusvalenze intersocietarie quale strumento di neutralizzazione della doppia imposizione economica (ossia la tassazione del medesimo utile prima in capo alla società che lo produce e poi nuovamente in capo al socio che lo percepisce). L'introduzione di soglie quantitative "ex novo" per l'accesso all'esclusione del 95% dei dividendi e al regime PEX incide su un assetto che, per oltre vent'anni, non aveva previsto requisiti percentuali o dimensionali per i soggetti IRES.

La nuova disciplina rischia, in particolare, di penalizzare partecipazioni di minoranza che rappresentano investimenti industriali stabili e di lungo periodo, reintroducendo in concreto forme di doppia imposizione economica. Le soglie rigide producono infatti effetti discontinui: anche riduzioni marginali della partecipazione – talvolta conseguenti a operazioni di rafforzamento patrimoniale o crescita della partecipata – possono determinare un incremento sproporzionato del prelievo, a parità di investimento.

Un simile risultato appare difficilmente conciliabile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), che impone di commisurare l'imposizione alla reale attitudine del contribuente a concorrere alla spesa pubblica, richiedendo un contributo maggiore a chi dispone di una maggiore capacità economica.